

## **Commissione ambiente Camera seduta di giovedì 28/03/2012**

### **5-05557 Guido Dussin: Applicazione della normativa in materia di affidamento degli incarichi professionali nell'ambito dei lavori pubblici.**

Franco GIDONI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra sinteticamente i contenuti.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Franco GIDONI (LNP) prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che, per il suo carattere eminentemente tecnico, si riserva di valutare più approfonditamente. Preannuncia, in ogni caso, fin d'ora la volontà di assumere tutte le eventuali ed ulteriori iniziative, anche normative, che si rendessero necessarie per raggiungere l'obiettivo chiaramente perseguito dal legislatore, con l'approvazione della legge n. 106 del 2011, di innalzare la soglia per tutti i conferimenti fiduciari di incarichi professionali nell'ambito dei lavori pubblici.

#### **ALLEGATO 3**

### **5-05557 Guido Dussin: Applicazione della normativa in materia di affidamento degli incarichi professionali nell'ambito dei lavori pubblici.**

#### **TESTO DELLA RISPOSTA**

È ben noto che in applicazione al principio della gerarchia delle fonti, le disposizioni contenute in fonti di rango primario prevalgono su quelle contenute in fonti di rango secondario, siano esse anteriori o successive salva, in quest'ultimo caso, l'ipotesi dei cosiddetti regolamenti di delegificazione, fattispecie, nella quale non è pacificamente sussumibile il decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 - cfr. Cons. Stato, parere n. 3262 del 17 settembre 2007.

Pertanto, in attesa che il legislatore secondario adegui la disposizione contenuta nell'articolo 267, comma 10, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 a quanto stabilito dall'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come novellato dal decreto-legge n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2011, deve ritenersi che le previsioni contenute nella fonte di rango primario (decreto legislativo n. 163 del 2006 - codice dei contratti pubblici) debbano prevalere sulle difformi previsioni contenute nella fonte di rango secondario (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 - regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti).

Inoltre, il fatto che con l'articolo 4, comma 15, lettera *b-bis*), del citato decreto-legge n. 70 del 2011, si sia intervenuti con la riformulazione del comma 10 dell'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 sembra avere inteso assoggettare, integralmente, anche il settore dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria al regime generale di cui all'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006.